

anche gli *inlustres*, gli *spectabiles* e via dicendo, se ed in quanto, oltre che aderire all'eresia donatista, si coprissero di stracci e si aggirassero tumultuando per le campagne, rinunciando al proprio rango sociale (o addirittura nascondendolo).

Anche secondo me è poco persuasiva la tesi del Saumagne e di altri, i quali nei *circumcelliones* vedono un vero e proprio *ordo* preso in considerazione come tale dall'imperatore. Essi erano però, tra il quarto e il quinto secolo, una innegabile e corposa « realtà » sociale di « Lumpenproletariat », usa a guadagnarsi qualcosa da mangiare col bracciantato agricolo. Realtà della quale Onorio non poteva non tener conto, sia pure colpendola con una sanzione penale di minima entità, nel suo tentativo di porre un argine al dilagare dell'odiato donatismo.

8. LA DONNA TUTRICE.

Dico subito, e con vero piacere, che il libro dedicato da T. Masiello ai problemi della donna tutrice nell'età dagli Antonini ai Severi lascia intendere chiaramente, se non mi inganno, che il giovane autore è uno studioso dotato di ingegno e di cultura (M. T., *La donna tutrice, Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi*, Pubbl. Fac. Giur. Univ. Bari n. 49 [Napoli 1979] X-107). Se però la letteratura critica sui testi fosse stata più attentamente controllata e discussa e se l'opera, dopo essere stata redatta, fosse stata messa a 'riposare' un tantino prima di essere riveduta e pubblicata, forse sarebbe stato meglio.

Quanto al primo punto, osserverò solo che è vero che al giorno d'oggi non mancano, tra gli studiosi non più verdissimi, « modelli culturali » che spingono a ritenere aprioristicamente vana e ingombrante la critica esegetica cui sono stati sottoposti per alcuni decenni i testi romani, ma è anche vero che, se questa critica esegetica vi è stata, è doveroso dimostrare che essa, magari anche dieci volte su dieci, è caduta in grossolani abbagli, oppure non ha tenuto presente che le incongruenze di questo o quel passo sono dovute all'eliminazione del così detto *ius controversum*. E questo sia detto a prescindere dal fatto che molte conclusioni esegetiche contestabili dei così detti ipercritici sono spesso basate su rilievi critici sottili e illuminanti: il che è poi ciò che veramente conta.

* In *Labeo* 25 (1979) 345 s.

Quando al secondo punto, mi limiterò a rilevare che è vero che « l'ipotesi dell'applicazione assoluta e costante del diritto romano a realtà provinciali non è più praticabile » (2) e che, aggiungo, certi istituti chiaramente ragionevoli come quello della donna tutrice (specie se la madre) non potevano non attrarre gli stessi Romani del II-III secolo dopo Cristo, così alieni nella vita sociale dalla « *vis ac potestas in capite libero* » dei tempi antichi, ma è anche vero che, in linea di principio, i giuristi dell'età fra Nerva e Antonino si dimostrarono altrettanto contrari alle consuetudini provinciali quanto i giuristi dell'età successiva: basti citare Salvio Giuliano, in un ben noto testo sui *tutores testamentarii* esentati dal rendiconto (« *eos aneclogistos esse volo* »), di cui l'opinione negativa, riferita da Ulp. 35 *ed. D.* 26.7.5.7, non può essere qualificata come una qualunque « voce di dissenso » (36 ss.), ma è una voce, direi, molto autorevole, le cui profonde motivazioni, ricordate a p. 87 s., andavano forse controllate su tutta la letteratura che si è su di esse formata.

Né mi sembra che possa dichiararsi (2) paradossale il fatto che gli imperatori e i giuristi severiani, pur essendo « di origine provinciale » (tutti?), difendano vigorosamente, più di quanto non sembri aver fatto qualche imperatore o giurista di età precedente, un istituto di fondo del *ius civile Romanorum*. Ragionando con questo metro, l'illirico Diocleziano, che aveva tanto più drammatica avversione, come mostrano i suoi rescritti, per le deviazioni dal diritto romano ufficiale, andrebbe qualificato addirittura come un essere assurdo, mentre tutti sappiamo che la sua rigidissima concezione del potere imperiale portava seco l'esigenza di pretendere il massimo del conformismo all'ordinamento giuridico su cui il potere imperiale era fondato.

Ma basta così. I rilievi, non so se esatti, che mi sono permesso di fare derivano, ripeto, dalla stima per l'autore e dall'attenzione che egli merita. Nonché dall'augurio che anche a lui, come a noi tutti, possa succedere quello che, secondo una sua diagnosi (83 s. e nt. 32), sarebbe avvenuto nientemeno che a Cervidio Scevola, quando, dopo aver dato uno di quei laconici responsi che gli son tipici (o che son tipici degli appunti da cui sarebbero derivate, secondo alcuni, le sue opere casistiche), ha aggiunto « *in disputando* » la abbondante motivazione riferita dal suo allievo Paolo (1 *Vit. D.* 28.2.19): « è in questa fase che la riflessione del giurista guadagna la sua problematicità e l'autorità del responso si fa persuasione ».